



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA

(Provincia di Varese)

Via Libertà 28, telefono 0332/524111 fax 0332/551754

ORDINANZA n. 104

OGGETTO: TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE URBANA.

(aggiornata con Legge n. 94 del 15/07/2009)

IL SINDACO

Rilevato che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini;
Considerato che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate insozzate e imbrattate con azioni disdicevoli;
Preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, sia il decoro e l'igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o similari, nonché l'abbandono di cartacce e altri rifiuti;

Richiamata la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che stabilisce l'importo minimo di € 500,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo, n. 267/2000;

ORDINA

a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano il divieto di:

- sporcare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'insozzamento e/o l'imbrattamento della pavimentazione delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingum e rifiuti vari;
- imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
- sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici e nei luoghi pubblici in genere;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- è vietato il lancio e/o affissione di volantini od altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere, ovvero, apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sotto le

porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione senza il consenso della Polizia Locale o dell'avente diritto;

- depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;
- é ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di soggetti gestori di pubblici servizi o di Associazioni senza scopo di lucro, al fine di effettuare comunicazioni rivolte alla cittadinanza.

DISPONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 500,00, con facoltà di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie. In caso d'inerzia del trasgressore, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Le forze di Polizia dello Stato e Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

Dato atto che del presente provvedimento è stata data comunicazione preventiva al Prefetto di Varese con nota prot. n. 12159 del 13/11/2009 ai sensi dell'art.54 del TUEL.

DISPONE ALTRESÌ

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese;
- alla Questura di Varese;
- alla Stazione Carabinieri di Lavena Ponte Tresa;
- al Comando della Guardia di Finanza di Lavena Ponte Tresa;
- alla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Milano, competente per territorio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal termine dell'esposizione all'Albo Pretorio.

Lavena Ponte Tresa

IL SINDACO
Roncoroni Pietro Vittorio

